

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

## CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A.



### **ALLEGATO 1** **Reati "Presupposto"**

*ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231*

Approvato con delibera del  
Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2018

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
<b>Art. 24</b>  Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico	<u><b>Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico</b></u> 1. Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.	Art. 316-bis C.p.	Da 100 a 600	Min. 25.800,00 Max. 929.400,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul>
	<u><b>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico</b></u> 1. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.	Art. 316-ter C.p.	Da 100 a 600	Min. 25.800,00 Max. 929.400,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul>
	<u><b>Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico</b></u> 1. Chiunque con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032 2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'Autorità. 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all' <a href="#">articolo 61</a> , numero 5).	Art. 640, comma 2, n.1 C.p.	Da 100 a 600	Min. 25.800,00 Max. 929.400,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul>
<b>Art. 24</b>  Indebita percezione di erogazioni, truffa in					

<b>RIFERIMENTO L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE INTERDITTIVA</b>
danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico	3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.				
	<b><u>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</u></b> 1. La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.	Art. 640-bis C.p.	Da 100 Fino a 600	Min. 25.800,00 Max. 929.400,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul>
	<b><u>Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico</u></b> 1. Chiunque alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni, o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. 2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. 3. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. 4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma e al terzo o un'altra circostanza aggravante.	Art. 640-ter C.p.	Da 100 a 600	Min. 25.800,00 Max. 929.400,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul>

<b>RIFERIMENTO L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE INTERDITTIVA</b>
<b>Art. 24-bis</b>  <i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<b><u>Documenti informatici</u></b> <i>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.</i>	Art. 491-bis C.p.	Da 100 a 400	Min. 25.800,00 Max. 619.600,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul>
<b>Art. 24-bis</b>  <i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<b><u>Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici</u></b> <i>Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.</i>	Art. 476 C.p.			
<b>Art. 24-bis</b>  <i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<b><u>Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative</u></b> <i>Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i>	Art. 477 C.p.			
	<b><u>Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti</u></b> <i>Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità</i>	Art. 478 C.p.			

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
<b>Art. 24-bis</b>  Delitti informatici e trattamento illecito di dati	<p>concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.</p>				
	<p><b><u>Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici</u></b>            Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.</p>	Art. 479 C.p.			
	<p><b><u>Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative</u></b>            Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.</p>	Art. 480 C.p.			
	<p><b><u>Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.</u></b>            Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.</p>	Art. 481 C.p.			

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
Art. 24-bis  Delitti informatici e trattamento illecito di dati	<b><u>Falsità materiale commessa dal privato</u></b> Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.	Art. 482 C.p.			
	<b><u>Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico</u></b> Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.	Art. 483 C.p.			
	<b><u>Falsità in registri e notificazioni</u></b> Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00.	Art. 484 C.p.			
	<b><u>Falsità in scrittura privata</u></b> Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.	Art. 485 C.p.			
	<b><u>Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato</u></b> 1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio	Art. 486 C.p.			

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
	<p>faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>2. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.</p> <p><b><u>Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico</u></b> Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.</p> <p><b><u>Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali</u></b> Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.</p> <p><b><u>Uso di atto falso</u></b> 1. Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. 2. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.</p> <p><b><u>Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri</u></b> 1. Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. 2. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.</p>	<p>Art. 487 C.p.</p> <p>Art. 488 C.p.</p> <p>Art. 489 C.p.</p> <p>Art. 490 C.p.</p>			

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
<b>Art. 24-bis</b>  <i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<u><b>Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti</b></u> <i>Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.</i>	Art. 492 C.p.			
	<u><b>Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico</b></u> <i>Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.</i>	Art. 493 C.p.			
	<u><b>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</b></u> <i>1. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.                  2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.</i>	Art. 615-ter C.p.	Da 100 a 500	Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul>



RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
Art. 24-bis  Delitti informatici e trattamento illecito di dati	3. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. 4. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.				
	<b><u>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici</u></b> 1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00. 2. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a € 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.	Art. 615-quater C.p.	Da 100 a 300	Min. 25.800,00 Max. 464.700,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul>
	<b><u>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</u></b> Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00.	Art. 615-quinquies C.p.	Da 100 a 300	Min. 25.800,00 Max. 464.700,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul>

<b>RIFERIMENTO</b> <b>L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE</b> <b>PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE</b> <b>INTERDITTIVA</b>
<b>Art. 24-bis</b>  <i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<u><b>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche</b></u> 1. Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. 3. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. 4. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.	Art. 617-quater C.p.	Da 100 a 500	Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul>
	<u><b>Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche</b></u> 1. Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. 2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.	Art. 617-quinquies C.p.	Da 100 a 500	Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul>
	<u><b>Danneggiamento di informazioni, dati e</b></u>				

<b>RIFERIMENTO</b> <b>L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE</b> <b>PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE</b> <b>INTERDITTIVA</b>
<b>Art. 24-bis</b>  <i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<p><b><u>programmi informatici</u></b> 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>2. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.</p> <p>(art. 635 C.p.) Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 309,00. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso: 1) con violenza alla persona o con minaccia; (omissis)</p>	Art. 635-bis C.p.	Da 100 a 500	Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul>
	<p><b><u>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico comunque di pubblica utilità</u></b> 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>2. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>3. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>	Art. 635-ter C.p.	Da 100 a 500	Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul>

<b>RIFERIMENTO</b> <b>L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE</b> <b>PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE</b> <b>INTERDITTIVA</b>
<b>Art. 24-bis</b>  <i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<u><b>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici</b></u> 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inaccessibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 2. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	Art. 635-quater C.p.	Da 100 a 500	Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul>
	<u><b>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità</b></u> 1. Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inaccessibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. 2. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inaccessibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. 3. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	Art. 635-quinquies C.p.	Da 100 a 500	Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul>
<b>Art. 24-bis</b>	<u><b>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica</b></u> Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione	Art. 640-quinquies C.p.	Da 100 a 400	Min. 25.800,00 Max. 619.600,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e</li> </ul>

**ALLEGATO 1**  
**REATI "PRESUPPOSTO"**

<b>RIFERIMENTO</b> <b>L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE</b> <b>PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE</b> <b>INTERDITTIVA</b>
<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<i>fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.</i>				<i>L'eventuale revoca di quelli già concessi;</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi</i></li> </ul>
<b>Art. 24-ter</b>  <i>Delitti di criminalità organizzata</i>	<b><u>Associazione per delinquere</u></b> 1. <i>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</i> 2. <i>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</i> 3. <i>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</i> 4. <i>Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</i> 5. <i>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</i>	Art. 416 C.p.	<i>Da 400 a 1000</i> <i>(comma 6)</i>  <i>Da 300 a 800</i>	<i>Min. 103.200,00</i> <i>Max. 1.549.000,00</i>  <i>Min. 77.400,00</i> <i>Max. 1.239.200,00</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Interdizione dall'esercizio dell'attività</i></li> <li>• <i>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</i></li> <li>• <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i></li> <li>• <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i></li> <li>• <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i></li> </ul>

<b>RIFERIMENTO L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE INTERDITTIVA</b>
	<p>6. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>7. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>				<p><b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b></p> <p>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>
<p><b>Art. 24-ter</b></p> <p>Delitti di criminalità organizzata</p>	<p><b>Scambio elettorale politico - mafioso</b></p> <p>1. Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.</p> <p>2. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.</p>	Art. 416-ter C.p.	Da 400 a 1000	<p>Min. 103.200,00</p> <p>Max. 1.549.000,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b></p> <p>Se scopo unico o prevalente è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica</p>

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
<p><b>art. 24-ter</b></p> <p><i>Delitti di criminalità organizzata</i></p>					<p>L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>
	<p><u><b>Associazioni di tipo mafioso anche straniere</b></u></p> <p>1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.</p> <p>2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.</p> <p>3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>6. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto,</p>	<p>Art. 416-bis C.p.</p>	<p>Da 400 a 1000</p>	<p>Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b></p> <p>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
	<p>o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>7. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> <p>8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>				
<p><b>Art. 24-ter</b></p> <p>Delitti di criminalità organizzata</p>	<p><b><u>Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione</u></b></p> <p>1. Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</p> <p>2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</p> <p>3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</p> <p>4. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605 C.p. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.</p> <p>5. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'Autorità di polizia o l'Autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena</p>	Art. 630 C.p.	Da 400 a 1000	Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b></p> <p>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>



RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
<b>Art. 24-ter</b>	dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. 6. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. 7. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.				
<b>Delitti di criminalità organizzata</b>	<b><u>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</u></b> 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al <a href="#">regolamento (CE) n. 273/2004</a> e dell'allegato al <a href="#">regolamento n. 111/2005</a> , ovvero dall'art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.	Art. 74, D.P.R. 309/90	Da 400 a 1000	Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b> Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>
<b>Art. 24-ter</b>					

<b>RIFERIMENTO L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE INTERDITTIVA</b>
<i>Delitti di criminalità organizzata</i>	<p>5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 80.</p> <p>6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.</p> <p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'art. 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p>				
	<p><b><u>Termini di durata massima delle indagini preliminari</u></b></p> <p>Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110</p> <p><b>Articolo 2, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110 (Armi e munizioni comuni da sparo)</b> (Omissis) Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6</p>	<p>Art. 407, co.2, lett.a), n.5), C.p.p.</p>	<p>Da 300 a 800</p>	<p>Min. 77.400,00 Max. 1.239.200,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b></p> <p>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica</p>

<b>RIFERIMENTO L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE INTERDITTIVA</b>
	<i>escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.</i>				L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività
<b>Art. 25</b>  <i>Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione</i>	<b><u>Concussione</u></b> <i>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.</i>	Art. 317 C.p.	Da 300 a 800	Min. 77.400,00 Max. 1.239.200,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b>
	<b><u>Corruzione per l'esercizio della funzione</u></b> <i>Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa e' punito con la reclusione da uno a sei anni.</i>	Art. 318 C.p.	Da 100 fino a 200	Min. 25.800,00 Max. 309.800,00	////////////////////
<b>Art. 25</b>	<b><u>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</u></b> <i>Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.</i>	Art. 319 C.p.	Da 200 a 600	Min. 51.600,00  Max. 929.400,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>

<b>RIFERIMENTO L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE INTERDITTIVA</b>
<p><i>Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione</i></p>	<p><b><u>Circostanze aggravanti</u></b> La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.</p>	<p>Art. 319-bis C.p.</p>	<p>Da 300 a 800</p>	<p>Min. 77.400,00 Max. 1.239.200,00</p>	<p><b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b></p>
	<p><b><u>Corruzione in atti giudiziari</u></b> 1. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo penale, civile o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. 2. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.</p>	<p>Art. 319-ter C.p.</p>	<p>Da 200 a 600 (comma 1)</p> <p>Da 300 a 800 (comma 2)</p>	<p>Min. 51.600,00 Max. 929.400,00</p> <p>Min. 77.400,00 Max. 1.239.200,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b></p>
	<p><b><u>Induzione indebita a dare o promettere utilità</u></b> 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a</p>	<p>Art. 319-quater C.p.</p>	<p>Da 300 a 800</p>	<p>Min. 77.400,00 Max. 1.239.200,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> </ul>

<b>RIFERIMENTO L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE INTERDITTIVA</b>
<b>Art. 25</b>  <i>Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione</i>	<i>lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi. 2. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.</i>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b>
	<b><u>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</u></b> <i>1. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio. 2. In ogni caso le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.</i>	Art. 320 C.p.	Da 100 a 600	Min. 25.800,00  Max. 929.400,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b>
	<b><u>Pene per il corruttore</u></b> <i>Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319- bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro o altre utilità.</i>	Art. 321 C.p.	Da 100 a 800	Min. 25.800,00  Max. 1.239.200,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e</li> </ul>

**ALLEGATO 1**  
**REATI "PRESUPPOSTO"**

<b>RIFERIMENTO L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE INTERDITTIVA</b>
<b>Art. 25</b>  Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione					<p>L'eventuale revoca di quelli già concessi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b></p>
	<p><b><u>Istigazione alla corruzione</u></b></p> <p>1. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, ad un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.</p> <p>2. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.</p> <p>3. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</p> <p>4. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.</p> <p><b><u>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</u></b></p> <p>Le disposizioni degli <a href="#">articoli 314, 316</a>, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</p>	<p>Art. 322 C.p.</p>	<p>Da 100 fino a 200 (commi 1 e 3)</p> <p>Da 200 a 600 (commi 2 e 4)</p> <p>Da 100 a 800</p>	<p>Min. 25.800,00 Max. 309.800,00</p> <p>Min. 51.600,00 Max. 929.400,00</p> <p>Min. 25.800,00 Max. 1.239.200,00</p>	<p><b><u>N.B. SOLO PER I COMMI n. 2 e 4:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b></p> <p>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</p> <p>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</p>

<b>RIFERIMENTO L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE INTERDITTIVA</b>
	<p>1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;</p> <p>2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;</p> <p>3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;</p> <p>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;</p> <p>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;</p> <p>5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <p>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</p> <p>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche</p>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b></p>

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
	<i>internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</i>				
<b>Art. 25-bis</b>  <i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i>	<u><b>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate</b></u> 1. E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516 a € 3.098: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.	Art. 453 C.p.	Da 300 a 800	Min. 77.400,00 Max. 1.239.200,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <b>DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO</b>
	<u><b>Alterazione di monete</b></u> Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero rispetto alle monete in tal modo alterate, commette taluno dei fatti indicati nei nn. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103 a € 516.	Art. 454 C.p.	Da 100 a 500	Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> </ul>



**ALLEGATO 1**  
**REATI "PRESUPPOSTO"**

<b>RIFERIMENTO</b> <b>L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE</b> <b>PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE</b> <b>INTERDITTIVA</b>
<b>Art. 25-bis</b>  <i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i>	<u><b>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate</b></u> <i>Chiunque fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.</i>	Art. 455 C.p.	Da 300 a 800 (ridotte da un terzo alla metà)	Min. 77.400,00 Max. 1.239.200,00 (ridotte da un terzo alla metà)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <b>DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO</b>
	<u><b>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede</b></u> <i>Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a € 1.032.</i>	Art. 457 C.p.	Da 100 a 200	Min. 25.800,00 Max. 309.800,00	////////////////////
	<u><b>Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati</b></u> <i>1. Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.</i> <i>2. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.</i>	Art. 459 C.p.	Sanzioni previste per artt. 453, 455 e 457 ridotte di un terzo	Sanzioni previste per artt. 453, 455 e 457 ridotte di un terzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> </ul>

**ALLEGATO 1**  
**REATI "PRESUPPOSTO"**

<b>RIFERIMENTO</b> <b>L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE</b> <b>PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE</b> <b>INTERDITTIVA</b>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <b>DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO</b>
	<p><b><u>Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo</u></b></p> <p>Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309 a € 1.032.</p>	Art. 460 C.p.	Da 100 a 500	Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <b>DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO</b>
	<p><b><u>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata</u></b></p> <p>1. Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103 a € 516.</p> <p>2. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.</p>	Art. 461 C.p.	Da 100 a 500	Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <b>DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO</b>
	<b><u>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati</u></b>	Art. 464 C.p.	Da 100 a 300	Min. 25.800,00	

<b>RIFERIMENTO</b> <b>L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE</b> <b>PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE</b> <b>INTERDITTIVA</b>
<b>Art. 25-bis</b>  <i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i>	1. Chiunque non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516. 2. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'art. 457 ridotta di un terzo.		(comma 1)  Da 100 a 200 (comma 2)	Max. 464.700,00  Min. 25.800,00 Max. 309.800,00	////////////////////
	<b><u>Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.</u></b> 1. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. 2. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. 3. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.	Art. 473 C.p.	Da 100 a 500	Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di trattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO</b></p>

<b>RIFERIMENTO</b> <b>L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE</b> <b>PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE</b> <b>INTERDITTIVA</b>
	<p><b><u>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.</u></b>                      1. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.                      2. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.                      3. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>	Art. 474 C.p.	Da 100 a 500	Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO</b></p>
<p><b>Art. 25-bis. 1.</b>  <i>Delitti contro l'industria e il commercio</i></p>	<p><b><u>Turbata libertà dell'industria o del commercio</u></b>                      Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.</p>	Art. 513 C.p.	Da 100 a 500	Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	////////////////////
	<p><b><u>Illecita concorrenza con minaccia o violenza</u></b>                      Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.                      La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.</p>	Art. 513-bis C.p.	Da 100 a 800	Min. 25.800,00 Max. 1.239.200,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> </ul>

**ALLEGATO 1**  
**REATI "PRESUPPOSTO"**

<b>RIFERIMENTO L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE INTERDITTIVA</b>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
	<p><b><u>Frodi contro le industrie nazionali</u></b> 1. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. 2. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474 C.p.</p>	Art. 514 C.p.	Da 100 a 800	Min. 25.800,00 Max. 1.239.200,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
	<p><b><u>Frode nell'esercizio del commercio</u></b> 1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. 2. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.</p>	Art. 515 C.p.	Da 100 a 500	Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	////////////////////
<b>Art. 25-bis. 1.</b>	<p><b><u>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine</u></b> Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.</p>	Art. 516 C.p.	Da 100 a 500	Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	////////////////////
	<b><u>Contraffazione di indicazioni geografiche o</u></b>				

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
Delitti contro l'industria e il commercio [REATI ALIMENTARI]	<p><b><u>denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari</u></b>            Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.            Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.            Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma C.p.            I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.</p>	Art. 517-quater C.p.	Da 100 a 500	Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	////////////////////
<p><b>Art. 25-bis. 1.</b>            Delitti contro l'industria e il commercio            [VIOLAZIONE DIRITTI SUI SEGNI DISTINTIVI]</p>	<p><b><u>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci</u></b>            Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.</p>	Art. 517 C.p.	Da 100 a 500	Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	////////////////////

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
<b>Art. 25-bis. 1.</b> <i>Delitti contro l'industria e il commercio</i> [VIOLAZIONE BREVETTI ED ESCLUSIVE INDUSTRIALI]	<b><u>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale</u></b> <i>Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 del C.p. chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</i> <i>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.</i> <i>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter C.p., secondo comma, e 517-bis, secondo comma C.p.</i> <i>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</i>	Art. 517-ter C.p.	Da 100 a 500	Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	////////////////////
Art. 25-ter <i>Reati societari</i>	<b>False comunicazioni sociali</b> 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente	Art. 2621 Cod. Civ.	Da 200 a 400	Min. 51.600,00 Max. 619.600,00 <i>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo</i>	////////////////////

<b>RIFERIMENTO L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE INTERDITTIVA</b>
Art. 25-ter  Reati societari	<i>idoneo ad indurre altri in errore sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</i> 2. <i>La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</i>				
	Fatti di lieve entità 1. <i>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.</i> 2. <i>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.</i>	Art. 2621-bis Cod. Civ	Da 100 a 200	Min. 25.800,00 Max. 309.800,00  Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo	////////////////////
	False comunicazioni sociali delle società quotate 1. <i>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti, con la pena della reclusione da tre a otto anni.</i> 2. <i>Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:</i>	Art. 2622 Cod. Civ.	Da 400 a 600	Min. 103.200,00 Max. 929.400,00  Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo	////////////////////



<b>RIFERIMENTO L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE INTERDITTIVA</b>
Art. 25-ter Reati societari	<p>1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;</p> <p>2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;</p> <p>3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;</p> <p>4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.</p> <p>3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>				
	<p><i>Impedito controllo</i></p> <p>1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.</p> <p>2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.</p> <p>3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.</p>	<p>Art. 2625 comma 2 Cod. Civ.</p> <p>(Modificato ad opera della legge di riforma della revisione legale dei conti (D. Lgs. n. 39 del 22 gennaio 2010 di recepimento della direttiva 2006/43 CE).</p>	Da 200 a 360	<p>Min. 51.600,00 Max. 557.640,00</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo</p>	////////////////////
Art. 25-ter Reati societari	<p><i>Indebita restituzione dei conferimenti</i></p> <p>Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima restituzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamene, i conferimenti ai soci o li liberano</p>	Art. 2626 Cod. Civ.	Da 200 a 360	<p>Min. 51.600,00 Max. 557.640,00</p>	////////////////////

<b>RIFERIMENTO L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE INTERDITTIVA</b>
	<i>dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</i>			<i>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo</i>	
	<i>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve 1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. 2. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.</i>	<i>Art. 2627 Cod. Civ.</i>	<i>Da 200 a 260</i>	<i>Min. 51.600,00 Max. 402.740,00  Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo</i>	<i>////////////////////////////////////</i>
<i>Art. 25-ter Reati societari</i>	<i>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante 1. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. 2. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. 3. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</i>	<i>Art. 2628 Cod. Civ.</i>	<i>Da 200 a 360</i>	<i>Min. 51.600,00 Max. 557.640,00  Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo</i>	<i>////////////////////////////////////</i>
	<i>Operazioni in pregiudizio dei creditori 1. Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori,</i>	<i>Art. 2629 Cod. Civ.</i>	<i>Da 300 a 660</i>	<i>Min. 77.400,00 Max. 1.022.340,00</i>	<i>////////////////////////////////////</i>

<b>RIFERIMENTO</b> <b>L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE</b> <b>PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE</b> <b>INTERDITTIVA</b>
	sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.			Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo	
	Omessa comunicazione del conflitto di interessi 1. L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di un a società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.	Art. 2629-bis Cod. Civ.	Da 400 a 1000	Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00  Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo	////////////////////
Art. 25-ter Reati societari	Formazione fittizia del capitale 1. Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	Art. 2632 Cod. Civ.	Da 200 a 360	Min. 51.600,00 Max. 557.640,00  Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo	////////////////////
	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori 1. I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti,	Art. 2633 Cod. Civ.	Da 300 a 660	Min. 77.400,00 Max. 1.022.340,00  Se l'ente ha conseguito un profitto di	////////////////////

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
	<p>a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>			rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo	
<p>Art. 25-ter</p> <p>Reati societari</p>	<p><b>Corruzione tra privati</b></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.</p> <p>2. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.</p> <p>3. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</p> <p>4. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.</p> <p>5. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.</p> <p>6. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.</p>	<p>Art. 2635, comma 3, Cod. Civ.</p>	<p>Da 200 a 400</p>	<p>Min. 51.600,00 Max. 619.600,00</p>	<p>////////////////////</p>

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
Art. 25-ter  Reati societari	<p><b><u>Istigazione alla corruzione</u></b>            1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di societa' o enti privati, nonche' a chi svolge in essi un'attivita' lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinche' compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedelta', soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.            2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di societa' o enti privati, nonche' a chi svolge in essi attivita' lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilita', per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedelta', qualora la sollecitazione non sia accettata.            3. Si procede a querela della persona offesa.</p>				
	<p><b><u>Illecita influenza sull'assemblea</u></b>            1. Chiunque con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>	Art. 2636 Cod. Civ.	Da 300 a 660	Min. 77.400,00 Max. 1.022.340,00  Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo	////////////////////////////////////
	<p><b><u>Aggiotaggio</u></b></p>	Art. 2637 Cod. Civ.	Da 400 a 1000	Min. 103.200,00	////////////////////////////////////

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
	1. Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.			Max. 1.549.000,00  Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo	
	<b><u>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza</u></b> 1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. 2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le	Art. 2638 Cod. Civ.	Da 400 a 800 (commi 1 e 2)	Min. 103.200,00 Max. 1.239.200,00  Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo	////////////////////////////////////

<b>RIFERIMENTO</b> <b>L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE</b> <b>PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE</b> <b>INTERDITTIVA</b>
	<p>comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.</p> <p>3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>				
<p><b>Art. 25-quater</b></p> <p><i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i></p>	<p><b><u>Associazioni sovversive</u></b></p> <p>1. Chiunque nel territorio dello Stato, promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</p> <p>2. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.</p> <p>3. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.</p>	Art. 270 C.p.	Da 200 a 1000	Min. 51.600,00 Max. 1.549.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b></p> <p>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>
	<p><b><u>Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico</u></b></p> <p>1. Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.</p>	Art. 270-bis C.p.	Da 200 a 1000	Min. 51.600,00 Max. 1.549.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> </ul>

<b>RIFERIMENTO</b> <b>L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE</b> <b>PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE</b> <b>INTERDITTIVA</b>
<b>Art. 25-quater</b>  <i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i>	2. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. 3. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero o un'istituzione e un organismo internazionale. 4. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b></p> <p>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>
	<u><b>Assistenza agli associati</b></u> 1. Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. 2. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. 3. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.	Art. 270-ter C.p.	Da 200 a 700	Min. 51.600,00 Max. 1.084.300,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b></p> <p>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>
	<u><b>Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale</b></u>	Art. 270-quater C.p.	Da 200 a 1000	Min. 51.600,00 Max. 1.549.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> </ul>



RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
<p><b>Art. 25-quater</b></p> <p><i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i></p>	<p><i>Chiunque al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.</i></p>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b></p> <p><i>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</i></p>
	<p><b><u>Addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale.</u></b></p> <p>1. <i>Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis C.p., addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione e sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</i></p> <p>2. <i>La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.</i></p>	<p>Art. 270-quinquies C.p.</p>	<p>Da 200 a 1000</p>	<p>Min. 51.600,00 Max. 1.549.000,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b></p> <p><i>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la</i></p>

<b>RIFERIMENTO</b> <b>L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE</b> <b>PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE</b> <b>INTERDITTIVA</b>
<b>Art. 25-quater</b>  <i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i>					<i>commissione del reato si applica</i> <b>L'INTERDIZIONE DEFINITIVA</b> <i>dall'esercizio dell'attività</i>
	<b><u>Condotte con finalità di terrorismo</u></b> <i>Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.</i>	Art. 270 C.p. sexies	////	////////	////////////////////
	<b><u>Attentato per finalità terroristiche o di eversione</u></b> <i>1. Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.</i> <i>2. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.</i> <i>3. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.</i> <i>4. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato</i>	Art. 280 C.p.	Da 200 a 1000	Min. 51.600,00 Max. 1.549.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b> <i>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica</i>

<b>RIFERIMENTO L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE INTERDITTIVA</b>
<b>Art. 25-quater</b>  <i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i>	<i>alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. 5. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</i>				<i>L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</i>
	<b><u>Atto di terrorismo con organi micidiali o esplosivi</u></b> <i>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. 2. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. 3. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. 4. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. 5. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere</i>	<i>Art. 280-bis C.p.</i>	<i>Da 200 a 1000</i>	<i>Min. 51.600,00 Max. 1.549.000,00</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Interdizione dall'esercizio dell'attività</i></li> <li>• <i>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</i></li> <li>• <i>Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i></li> <li>• <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i></li> <li>• <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i></li> </ul> <p><b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b> <i>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</i></p>

**ALLEGATO 1**  
**REATI "PRESUPPOSTO"**

<b>RIFERIMENTO</b> <b>L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE</b> <b>PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE</b> <b>INTERDITTIVA</b>
	<i>ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</i>				
	<p><b><u>Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione</u></b></p> <p>1. Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</p> <p>2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</p> <p>3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestratosi applica la pena dell'ergastolo.</p> <p>4. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.</p> <p>5. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se ricorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p>	Art. 289-bis C.p.	Da 200 a 1000	Min. 51.600,00 Max. 1.549.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b></p> <p>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>
	<p><b><u>Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo</u></b></p> <p>1. Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo (ndr: "tra i quali gli artt. 270, 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies, 270-sexies, 280, 280-bis, 289-bis di cui sopra"), per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è</p>	Art. 302 C.p.	Da 200 a 700	Min. 51.600,00 Max. 1.084.300,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> </ul>

**ALLEGATO 1**  
**REATI "PRESUPPOSTO"**

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
	<p>accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.</p> <p>2. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.</p>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b></p> <p>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>
	<p>1. <i>Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:</i></p> <p>a) <i>un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;</i></p> <p>b) <i>ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.</i></p> <p>2. (...omissis)</p> <p>3. <i>Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1</i></p> <p>4. <i>Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.</i></p>	<p>Art. 2 <i>Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York 9 dicembre 1999</i></p>	<p>Da 200 a 1000</p>	<p>Min. 51.600,00 Max. 1.549.000,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b></p> <p>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
	<p>5. <i>Commette altresì reato chiunque:</i>  <i>a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;</i>  <i>b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;</i>  <i>c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve:</i>  <i>i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;</i>  <i>ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.</i></p>				
<p><b>Art. 25-quater.1.</b>   <i>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</i></p>	<p><b><u>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</u></b>            1. <i>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.</i>            2. <i>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.</i>            3. <i>La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.</i></p>	<p>Art. 583-bis C.p.</p>	<p>Da 300 a 700</p>	<p>Min. 77.400,00            Max. 1.084.300,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Interdizione dall'esercizio dell'attività</i></li> <li>• <i>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</i></li> <li>• <i>Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i></li> <li>• <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i></li> <li>• <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i></li> </ul> <p><b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b>  <i>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica</i></p>

<b>RIFERIMENTO</b> <b>L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE</b> <b>PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE</b> <b>INTERDITTIVA</b>
	<p>4. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:</p> <p>1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;</p> <p>2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno .</p> <p>5. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.</p>				L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività
<p><b>Art. 25-quinquies</b></p> <p><i>Delitti contro la personalità individuale</i></p>	<p><b><u>Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù</u></b></p> <p>1. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quello del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p> <p>2. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</p>	Art. 600 C.p.	Da 400 a 1000	Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b></p> <p>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>

<b>RIFERIMENTO</b> <b>L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE</b> <b>PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE</b> <b>INTERDITTIVA</b>
<b>Art. 25-quinquies</b>  <i>Delitti contro la personalità individuale</i>	<u><b>Prostituzione minorile</b></u> 1. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.	Art. 600-bis	Da 300 a 800 (comma 1)  Da 200 a 700 (comma 2)	Min. 77.400,00 Max. 1.239.200,00  Min. 51.600,00 Max. 1.084.300,00	<b>N.B. SOLO PER IL COMMA N. 1</b> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b> Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività
	<u><b>Pornografia minorile</b></u> 1. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto 2. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o	Art. 600-ter commi 1,2,3 e 4 C.p.	Da 300 a 800 (commi 1 e 2)  Da 200 a 700 (commi 3 e 4)	Min. 77.400,00 Max. 1.239.200,00  Min. 51.600,00 Max. 1.084.300,00	<b>N.B. SOLO PER I COMMII N. 1 e 2</b> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.



RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
<b>Art. 25-quinquies</b>  <i>Delitti contro la personalità individuale</i>	<i>informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645</i> 4. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164 . 5. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. 6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000 . 7. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.				<b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b> <i>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</i>
	<u><b>Detenzione di materiale pornografico</b></u> 1. Chiunque al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. 2. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.	Art. 600-quater C.p.	Da 200 a 700	Min. 51.600,00 Max. 1.084.300,00	////////////////////////////////////
	<u><b>Pornografia virtuale</b></u> 1. Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale	Art. 600-quater.1 C.p.	Da 200 a 700	Min. 51.600,00 Max. 1.084.300,00	<u><b>N.B. SOLO PER RIF. ART. 600-TER</b></u>

<b>RIFERIMENTO</b> <b>L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE</b> <b>PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE</b> <b>INTERDITTIVA</b>
<b>Art. 25-quinquies</b>  <i>Delitti contro la personalità individuale</i>	<i>pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. 2. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.</i>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b> Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>
	<b><u>Adescamento di minorenni</u></b> <i>Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.</i>	Art. 609-undecies C.p.	Da 200 a 700	Min. 51.600,00 Max. 1.084.300,00	////////////////////////////////////
	<b><u>Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile</u></b> <i>Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è</i>	Art. 600-quinquies C.p.	Da 300 a 800	Min. 77.400,00 Max. 1.239.200,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> </ul>

**ALLEGATO 1**  
**REATI "PRESUPPOSTO"**

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
	<p><i>punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493 a € 154.937.</i></p>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b> Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>
	<p><b><u>Tratta di persone</u></b> 1. È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.</p> <p>2. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età</p>	<p>Art. 601 C.p.</p>	<p>Da 400 a 1000</p>	<p>Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b> Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>

**ALLEGATO 1**  
**REATI "PRESUPPOSTO"**

<b>RIFERIMENTO L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE INTERDITTIVA</b>
	<u><b>Acquisto e alienazione e di schiavi</b></u> Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.	Art. 602 C.p.	Da 400 a 1000	Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b></p> <p>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>
	<u><b>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</b></u> Le disposizioni di cui all'art. 603-bis c.p. puniscono chiunque: - recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso di terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; - utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui sopra, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:	Art. 603-bis .p.	Da 400 a 1000		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b></p>

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
	<p>- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;</p> <p>- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;</p> <p>- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro;</p> <p>- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.</p> <p>Costituiscono, inoltre, aggravanti specifiche e comportano l'aumento della pena da un terzo sino alla metà:</p> <p>-il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;</p> <p>-il fatto che uno o più soggetti reclutati siano minori di età non lavorativa;</p> <p>-l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.</p>				Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività
<p><b>Art. 25-sexies</b></p> <p>Abusi di mercato</p>	<p><b>Abuso di informazioni privilegiate</b></p> <p>1. E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</p> <p>a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per</p>	<p>Art. 184 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, T.U. Finanziario</p>	<p>Da 400 a 1000</p>	<p>Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00</p> <p>Se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità la sanzione è aumentata fino a 10 volte</p>	<p>////////////////////</p>

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
<b>Art. 25-sexies</b>  <i>Abusi di mercato</i>	<p>conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</p> <p>b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;</p> <p>c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).</p> <p>2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.</p> <p>3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.</p> <p>4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'art. 1 comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'art. 180, comma 1, lettera a).</p>				
	<p><b>Manipolazione del mercato</b></p> <p>1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.</p>	<p>Art. 185 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, T.U. Finanziario</p>	<p>Da 400 a 1000</p>	<p>Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00</p> <p><u>Se il prodotto o il profitto conseguito</u></p>	<p>////////////////////</p>

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
	<p>2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.</p>			<p><u>dall'ente è di rilevante entità la sanzione è aumentata fino a 10 volte</u></p>	
	<p><b><u>Art. 187-bis Abuso di informazioni privilegiate</u></b></p> <p>1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro quindici milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</p> <p>a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</p> <p>b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;</p> <p>c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).</p>	<p>D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, T.U. Finanziario</p>		<p>Somma pari all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la fattispecie da euro 100.000 (centomila) a euro 15.000.0000 (quindici milioni) aumentata fino a dieci volte il prodotto o profitto conseguito se quest'ultimo è di rilevante entità</p>	

<b>RIFERIMENTO L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE INTERDITTIVA</b>
	<p>2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.</p> <p>3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).</p> <p>4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.</p> <p>5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.</p> <p>6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.</p> <p><b><u>Art. 187-ter Manipolazione del mercato</u></b></p> <p>1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro venticinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni</p>			<p>Somma pari all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la fattispecie da € 100.000 (centomila) a € 25.000.0000 (venticinque milioni) aumentata fino a dieci volte il prodotto o profitto conseguito se quest'ultimo è di rilevante entità</p>	



RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
	<p><i>false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.</i></p> <p><i>2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.</i></p> <p><i>3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:</i></p> <p><i>a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;</i></p> <p><i>b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;</i></p> <p><i>c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;</i></p> <p><i>d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.</i></p> <p><i>4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.</i></p> <p><i>5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il</i></p>				

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
	<p><i>profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.</i></p> <p>6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della <a href="#">direttiva 2003/6/CE</a> adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.</p> <p>7. La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della <a href="#">direttiva 2003/6/CE</a> e delle disposizioni di attuazione della stessa.</p> <p><b><u>Art. 187-quater Sanzioni amministrative accessorie</u></b></p> <p>1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per gli esponenti aziendali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.</p> <p>2. La sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 1 ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.</p>				

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
	<p>3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la CONSOB, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, alle società di gestione del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale.</p> <p><b><u>Art. 187-quinquies Responsabilità dell'ente</u></b></p> <p>1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:</p> <p>a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;</p> <p>b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).</p> <p>2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.</p> <p>3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.</p> <p>4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli <a href="#">articoli 6, 7, 8</a> e</p>				

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
	<p><a href="#">12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</a>. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'<a href="#">articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</a>, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.</p> <p><b>Art. 187-sexies Confisca</b></p> <p>1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa sempre la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo.</p> <p>2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.</p> <p>3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria</p>				
<p><b>Art. 25-septies</b> Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</p>	<p><b>Omicidio colposo</b></p> <p>1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</p> <p>2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle della prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</p> <p>3. (...Omissis)</p> <p>4. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesione di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p>	Art. 589 C.p.	<p>DA 250 A 500 (in caso di violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)</p> <p>1000 (in caso di violazione dell'art. 55, comma 2, D. Lgs. 81/2008)*</p>	<p>Min. 64.500,00 Max. 774.500,00</p> <p>Min. 258.000,00 Max. 1.549.000,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>

<b>RIFERIMENTO</b> <b>L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE</b> <b>PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE</b> <b>INTERDITTIVA</b>
<b>Art. 25-septies</b> <i>Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</i>	<i>* aziende di cui all'art. 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni e da attività di manutenzione, rimozione e smaltimento e bonifica di amianto; attività svolte da cantieri temporanei o mobili, caratterizzate dalla presenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.</i>				<b>DURATA NON INFERIORE A 3 MESI E NON SUPERIORE A 1 ANNO</b>
	<b><u>Lesioni personali colpose</u></b> 1. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro. 2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro. 3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. (...Omissis) 4. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. 5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o	<b>Art. 590 C.p.</b> <b>Comma 3</b>	<b>Da 100 a 250</b>	<b>Min. 25.800,00</b> <b>Max. 387.250,00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <b>DURATA NON SUPERIORE A 6 MESI</b>

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
	relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.				
<b>Art. 25-octies</b> Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio	<p><b><u>Ricettazione</u></b> 1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516 a € 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi <a href="#">dell'articolo 628</a>, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi <a href="#">dell'articolo 629</a>, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi <a href="#">dell'articolo 625</a>, primo comma, n. 7-bis).</p> <p>2. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516, se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.</p>	Art. 648 C.p.	Da 200 a 800  da 400 a 1000 Se il denaro i beni o le altre utilità provengono da delitto punito con la reclusione superiore nel massimo a 5 anni	Min. 51.600,00 Max.1.239.200,00  Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON SUPERIORE A 2 ANNI</b></p>
	<p><b><u>Riciclaggio</u></b> 1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032 a € 15.493.</p> <p>2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale.</p> <p>3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	Art. 648-bis C.p.	Da 200 a 800  da 400 a 1000 Se il denaro i beni o le altre utilità provengono da delitto punito con la reclusione superiore nel massimo a 5 anni	Min. 51.600,00 Max.1.239.200,00  Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON SUPERIORE A 2 ANNI</b></p>

<b>RIFERIMENTO</b> <b>L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE</b> <b>PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE</b> <b>INTERDITTIVA</b>
<b>Art. 25-octies</b> <i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio</i>	<u><b>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</b></u> 1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032 a € 15.493. 2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. 3. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. 4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	Art. 648-ter C.p.	Da 200 a 800  da 400 a 1000 Se il denaro i beni o le altre utilità provengono da delitto punito con la reclusione superiore nel massimo a 5 anni	Min. 51.600,00 Max.1.239.200,00  Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <b>DURATA NON SUPERIORE A 2 ANNI</b>
	<u><b>Autoriciclaggio</b></u> Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all' articolo 7 del decreto-legge 13	Art. 648-ter. 1.	Da 200 a 800  Da 400 a 1000 Se il denaro i beni o le altre utilità provengono da delitto punito con la reclusione superiore nel massimo a 5 anni	Min. 51.600,00 Max.1.239.200,00  Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <b>DURATA NON SUPERIORE A 2 ANNI</b>

<b>RIFERIMENTO</b> <b>L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE</b> <b>PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE</b> <b>INTERDITTIVA</b>
	<p>maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.</p> <p>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</p> <p>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>				
<p><b>Art. 25-novies</b></p> <p><i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</i></p>	<p>Viene punito [...] chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma [...] a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa".</p>	<p>art. 171 comma 1 lett. a) bis della Legge 633/1941: "Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter"</p>	<p>Da 100 a 500</p>	<p>Min. 258.000,00 Max. 774.500,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO</b></p>
	<p>[le fattispecie descritte nel comma 1, lettere a), b), c), d), f) se commesse] "...sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione</p>			<p>Da 100 a 500</p>	<p>Min. 258.000,00</p>



**ALLEGATO 1**  
**REATI "PRESUPPOSTO"**

<b>RIFERIMENTO</b> <b>L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE</b> <b>PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE</b> <b>INTERDITTIVA</b>
<b>Art. 25-novies</b>  <i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</i>	<i>della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.</i>	<i>art. 171 comma 3 della Legge 633/1941</i>		<i>Max. 774.500,00</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO</b></p>
	<p>1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati è soggetto alla pena della reclusione da</p>	<i>art. 171 bis della Legge 633/1941</i>	<i>Da 100 a 500</i>	<i>Min. 258.000,00</i> <i>Max. 774.500,00</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO</b></p>

<b>RIFERIMENTO</b> <b>L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE</b> <b>PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE</b> <b>INTERDITTIVA</b>
<b>Art. 25-novies</b>  <i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</i>	<i>sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</i>				
	<p>1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:</p> <p>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</p> <p>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</p> <p>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze</p>	<i>art. 171 ter della Legge 633/1941</i>	<i>Da 100 a 500</i>	<i>Min. 258.000,00</i> <i>Max. 774.500,00</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Interdizione dall'esercizio dell'attività</i></li> <li>• <i>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</i></li> <li>• <i>Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i></li> <li>• <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i></li> <li>• <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i></li> </ul> <p><b>DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO</b></p>

<b>RIFERIMENTO</b> <b>L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE</b> <b>PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE</b> <b>INTERDITTIVA</b>
<b>Art. 25-novies</b>  <i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</i>	<i>di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</i> <i>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</i> <i>(segue)</i>				
	<i>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.</i> <i>f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell' autorità amministrativa o giurisdizionale;</i> <i>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde</i>	<i>art. 171 ter della Legge 633/1941</i>	<i>Da 100 a 500</i>	<i>Min. 258.000,00</i> <i>Max. 774.500,00</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Interdizione dall'esercizio dell'attività</i></li> <li>• <i>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</i></li> <li>• <i>Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i></li> <li>• <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i></li> <li>• <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i></li> </ul> <p><b>DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO</b></p>

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
<p><b>Art. 25-novies</b></p> <p><i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</i></p>	<p><i>per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</i></p> <p>2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:</p> <p>a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</p> <p>a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</p> <p>b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;</p> <p>c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</p> <p>3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</p> <p>a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;</p> <p>b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;</p> <p>c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p> <p>5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed</p>				

**ALLEGATO 1**  
**REATI "PRESUPPOSTO"**

<b>RIFERIMENTO</b> <b>L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE</b> <b>PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE</b> <b>INTERDITTIVA</b>
	<i>assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.</i>				
	<i>La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.</i>	<i>art. 171 septies della Legge 633/1941</i>	<i>Da 100 a 500</i>	<i>Min. 258.000,00 Max. 774.500,00</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO</b></p>
	<p>1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</p> <p>2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p>	<i>art. 171 octies della Legge 633/1941</i>	<i>Da 100 a 500</i>	<i>Min. 258.000,00 Max. 774.500,00</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO</b></p>

<b>RIFERIMENTO L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE INTERDITTIVA</b>
<b>Art. 25-decies</b>  <i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i>	<u><b>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</b></u> 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di alta utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.	Art. 377-bis C.p.	Da 100 a 500	Min. 258.000,00 Max. 774.500,00	////////////////////
<b>L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 10</b>  <i>Reati Transnazionali</i>	<u><b>Associazione per delinquere</b></u> 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. 2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. 3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. 4. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. 5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 6. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. 7. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis., quando	Art. 416 C.p.	Da 400 a 1000	Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b> Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>

**ALLEGATO 1**  
**REATI "PRESUPPOSTO"**

<b>RIFERIMENTO</b> <b>L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE</b> <b>PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE</b> <b>INTERDITTIVA</b>
	<i>il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</i>				
<b>L. 16 marzo 2006, n. 146,</b> <b>art. 10</b>  <b>Reati Transnazionali</b>	<p><b><u>Associazione di tipo mafioso</u></b></p> <p>1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.</p> <p>2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.</p> <p>3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>6. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono</p>	Art. 416-bis C.p.	Da 400 a 1000	Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b></p> <p>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>

<b>RIFERIMENTO</b> <b>L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE</b> <b>PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE</b> <b>INTERDITTIVA</b>
	<p>finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>7. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> <p>8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>				
<p>L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 10</p> <p>Reati Transnazionali</p>	<p><b><u>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri</u></b></p> <p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano, o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. Le pene previste dagli articoli 291-bis e 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi</p>	<p>Art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43</p>	<p>Da 400 a 1000</p>	<p>Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b></p> <p>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>



RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
<p>L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 10</p> <p>Reati Transnazionali</p>	<p>dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.</p>				
	<p><b><u>Associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope</u></b>            1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall' articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell' allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell' allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.            2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.            3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.            4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.            5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 80.            6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.            7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente</p>	<p>Art. 74, D.P.R. 309/90</p>	<p>Da 400 a 1000</p>	<p>Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</b>            Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>

<b>RIFERIMENTO</b> <b>L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE</b> <b>PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE</b> <b>INTERDITTIVA</b>
	<p><i>adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</i></p> <p><i>8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'art. 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</i></p>				
<p><i>L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 10</i></p> <p><i>Reati Transnazionali</i></p>	<p><b><u>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine</u></b></p> <p><i>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:</i></p> <p><i>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</i></p> <p><i>b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</i></p> <p><i>c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</i></p> <p><i>d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;</i></p> <p><i>e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.</i></p> <p><i>3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</i></p>	<p><i>Art.12 (commi 3, 3 bis, 3 ter e 5) del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 T.U. sull'immigrazione</i></p>	<p><i>Da 200 a 1000</i></p>	<p><i>Min. 51.600,00</i> <i>Max. 1.549.000,00</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Interdizione dall'esercizio dell'attività</i></li> <li>• <i>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</i></li> <li>• <i>Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i></li> <li>• <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i></li> <li>• <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i></li> </ul> <p><b>DURATA NON SUPERIORE A 2 ANNI</b></p>

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
	<p>3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</p> <p>a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;</p> <p>b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.</p> <p>5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.</p>				
L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 10  Reati Transnazionali	<p><b><u>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</u></b></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di alta utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>	Art. 377-bis C.p.	Da 100 a 500	Min. 258.000,00 Max. 774.500,00	////////////////////
	<p><b><u>Favoreggiamento personale</u></b></p> <p>1. Chiunque dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e</p>	Art. 378 C.p.	Da 100 a 500	Min. 258.000,00 Max. 774.500,00	////////////////////

<b>RIFERIMENTO L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE INTERDITTIVA</b>
	<p>fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.</p> <p>2. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.</p> <p>3. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516.</p> <p>4. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.</p>				
	<p><b><u>Riciclaggio</u></b></p> <p>1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032 a € 15.493.</p> <p>2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale.</p> <p>3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	Art. 648-bis C.p.	Da 200 a 800	Min. 51.600,00 Max. 1.239.200,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON SUPERIORE A 2 ANNI</b></p>
	<p><b><u>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</u></b></p> <p>1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032 a € 15.493.</p>	Art. 648-ter C.p.	Da 200 a 800	Min. 51.600,00 Max. 1.239.200,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> </ul>

**ALLEGATO 1**  
**REATI "PRESUPPOSTO"**

<b>RIFERIMENTO L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE INTERDITTIVA</b>
	<p>2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un' attività professionale.</p> <p>3. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.</p> <p>4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON SUPERIORE A 2 ANNI</b></p>

<b>RIFERIMENTO L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE INTERDITTIVA</b>
<i>Reati ambientali</i>	<p><b><u>Divieto di abbandono</u></b></p> <p>1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.</p> <p>2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.</p> <p>3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari dei diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.</p> <p>4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.</p>	<p>Art. 192 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 T.U. sull'ambiente</p>	<p>///////</p>	<p>//////////</p>	<p>//////////</p> <p>ispecie non richiamata nel D.Lgs. 231/2001; la formulazione atipica della sanzione ed il rinvio al Decreto sono riportati nella colonna del Reato (comma 4)</p>
<i>Reati ambientali</i>	<p><b><u>Art. 3 Combustione illecita di rifiuti</u></b></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la</p>	<p>Art. 256-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 T.U. sull'ambiente</p>	<p>///////</p>	<p>//////////</p>	<p><u>N.B. Solo se la contestazione non è in misura ridotta:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> </ul>

<b>RIFERIMENTO</b> <b>L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE</b> <b>PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE</b> <b>INTERDITTIVA</b>
<i>Reati Ambientali</i>	<p><i>pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile e' tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.</i></p> <p><i>2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.</i></p> <p><i>3. La pena e' aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata e' responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</i></p> <p><i>4. La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.</i></p> <p><i>5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca</i></p>				<ul style="list-style-type: none"> <li><i>• sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</i></li> <li><i>• divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio);</i></li> <li><i>• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e dell'eventuale revoca di quelli già concessi e</i></li> <li><i>• divieto di pubblicizzare beni e servizi.</i></li> </ul>

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
Art. 25-undecies Reati Ambientali	dell'area sulla quale e' commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. 6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184,  comma 2, lettera e). 6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.				
	<b>Inquinamento ambientale</b> 1. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. 2. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.	Art. 452-bis C.p.	Da 250 a 600	Min. 64.500,00 Max. 929.400,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <b>DURATA NON SUPERIORE A UN ANNO</b>



<b>RIFERIMENTO</b> <b>L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE</b> <b>PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE</b> <b>INTERDITTIVA</b>
<b>Art. 25-undecies</b>  <i>Reati Ambientali</i>	<p><b><u>Disastro ambientale</u></b>                      1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:                      1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;                      2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;                      3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.                      2. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>	Art. 452-quater C.p.	Da 400 a 800	Min. 103.200,00 Max. 1.239.200,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON SUPERIORE A DUE ANNI</b></p>
	<p><b><u>Delitti colposi contro l'ambiente</u></b>                      1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.                      2. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.</p>	Art. 452-quinquies C.p.	Da 200 a 500	Min. 51.600,00 Max. 774.500,00	////////////////////////////////////
	<p><b><u>Circostanze aggravanti</u></b>                      1. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.                      2. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o</p>	Art. 452-octies C.p.	Da 300 a 1000	Min. 77.400,00 Max. 1.549.000,00	////////////////////////////////////

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
<b>Art. 25-undecies</b>  <i>Reati Ambientali</i>	<i>comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.</i> 3. <i>Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.</i>				
	<u><b>Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività</b></u> 1. <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.</i> 2. <i>La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:</i> 1) <i>delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</i> 2) <i>di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</i> 3. <i>Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.</i>	Art. 452-sexies C.p.	Da 250 a 600	Min. 64.500,00 Max. 929.400,00	////////////////////
	<u><b>Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette</b></u> 1. <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità</i>	Art. 727-bis C.p.	Da 100 fino a 250	Min. 25.800,00 Max. 387.250,00	////////////////////

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
Art. 25-undecies Reati Ambientali	<p>trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. 2. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p> <p>Articolo 1 decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 (omissis) 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.</p>				
	<p><b><u>Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto</u></b> Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a € 3.000 euro.</p> <p>Articolo 1 decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 (omissis) 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.</p>	Art. 733-bis C.p.	Da 150 a 250	Min. 38.700,00 Max. 387.250,00	////////////////////

<b>RIFERIMENTO</b> <b>L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE</b> <b>PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE</b> <b>INTERDITTIVA</b>
<b>Art. 25-undecies</b>  <b>Reati Ambientali</b>	<p><b><u>Sanzioni penali</u></b></p> <p>1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da € 1.500,00 a € 10.000,00.</p> <p>2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.</p> <p>3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'All. 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, co. 1, e 108, co. 4, è punito con l'arresto fino a due anni. (omissis)</p> <p>5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella</p>	Art. 137, commi 2, 3, 5,11 e 13, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 T.U. sull'ambiente	<p>Da 150 a 250 (commi 3, 5 primo periodo e 13)</p> <p>Da 200 a 300 (commi 2, 5 secondo periodo e 11)</p>	<p>Min. 38.700,00 Max. 387.250,00</p> <p>Min. 51.600,00 Max. 464.700,00</p>	<p><b><u>N.B. SOLO PER I COMMI n. 2, 5 secondo periodo e 11:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON SUPERIORE A SEI MESI</b></p>

<b>RIFERIMENTO</b> <b>L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE</b> <b>PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE</b> <b>INTERDITTIVA</b>
<b>Art. 25-undecies</b>  <b>Reati Ambientali</b>	<p><i>tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da € 6.000,00 a € 120.000,00.</i></p> <p><i>6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. (omissis)</i></p> <p><i>11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. (omissis)</i></p> <p><i>13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. (omissis)</i></p>				
	<p><i>Articolo 103 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi sul suolo)</i></p> <p><i>1. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3; b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; d) per gli scarichi di acque</i></p>				

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
<p><b>Art. 25-undecies</b></p>	<p><i>provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli; e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate; f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.</i></p> <p><i>2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.</i></p> <p><i>3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.</i></p> <p><i>Articolo 104 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)</i></p> <p><i>1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.</i></p> <p><i>2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.</i></p> <p><i>3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il</i></p>				

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
Reati Ambientali	<p><i>Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.</i></p> <p><i>4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.</i></p> <p><i>4-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorità competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei, può autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri</i></p>				

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
<p><b>Art. 25-undecies</b>  Reati Ambientali</p>	<p><i>stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata può essere di provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di tutela e del Piano di gestione.</i></p> <p><i>5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.</i></p> <p><i>5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.</i></p> <p><i>6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:</i></p> <p><i>a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua</i></p>				



RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
Art. 25-undecies Reati Ambientali	<p>risultante dall'estrazione di idrocarburi; b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.</p> <p>7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.</p> <p>8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.</p> <p>Articolo 107 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi in reti fognarie)</p> <p>1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2. (omissis)</p> <p>Articolo 108 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi di sostanze pericolose)</p>				

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
<p><b>Art. 25-undecies</b></p> <p>Reati Ambientali</p>	<p>(omissis)</p> <p>4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell' Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell' Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.</p>				
	<p><b>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata</b></p> <p>1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell' articolo 29- quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all' articolo 192, commi 1 e 2.</p> <p>3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell' articolo 29- quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se la discarica è destinata,</p>	<p>Art. 256, commi 1, 3, 5 e 6, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 T.U. sull'ambiente</p>	<p>Da 100 fino a 250 (commi 1 lett. a) e 6 primo periodo)</p> <p>Da 150 a 250 (commi 1 lett. b), 3 primo periodo e 5)</p> <p>Da 200 a 300 (comma 3 secondo periodo)</p>	<p>Min. 25.800,00 Max. 387.250,00</p> <p>Min. 38.700,00 Max. 387.250,00</p> <p>Min. 51.600,00 Max. 464.700,00</p>	<p><b>N.B. SOLO PER IL COMMA n. 3, secondo periodo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON SUPERIORE A SEI MESI</b></p>

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
<p><i>Art. 25-undecies</i></p> <p><i>Reati Ambientali</i></p>	<p><i>anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell' area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell' autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</i></p> <p><i>4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</i></p> <p><i>5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all' articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).</i></p> <p><i>6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all' articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell' arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell' ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> <p><i>Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i></p> <p><i>Articolo 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> <p><i>Articolo 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale)</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> <p><i>Articolo 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari)</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> <p><i>Articolo 211 (Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione) (omissis)</i></p>				

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
Art. 25-undecies  Reati Ambientali	<p>Articolo 212 (Albo nazionale gestori ambientali) (omissis)</p> <p>Articolo 214 (Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate) (omissis)</p> <p>Articolo 215 (Autosmaltimento) (omissis)</p> <p>Articolo 216 (Operazioni di recupero) (omissis)</p> <p>Articolo 192 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Divieto di abbandono)</p> <p>1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.</p> <p>2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.</p> <p>Articolo 187 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)</p> <p>Articolo 227 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto) (omissis)</p> <p>b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254; (omissis)</p>				
	<p><b>Bonifica dei siti</b></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall' autorità competente nell' ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all' articolo 242, il trasgressore è</p>	<p>Art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 T.U. sull' ambiente</p>	<p>Da 100 fino a 250 (comma 1)</p> <p>Da 150 a 250 (comma 2)</p>	<p>Min. 25.800,00 Max. 387.250,00</p> <p>Min. 38.700,00 Max. 387.250,00</p>	<p>////////////////////</p>

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
Art. 25-undecies  Reati Ambientali	<p>punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 1.000,00 a € 26.000,00.</p> <p>2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.</p> <p>3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.</p> <p>4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.</p>				
	<p><u>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (omissis)</u></p> <p>4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p>	<p>Art. 258, comma 4, secondo periodo D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 T.U. sull'ambiente</p>	<p>Da 150 a 250</p>	<p>Min. 38.700,00 Max. 387.250,00</p>	<p>////////////////////</p>

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
Art. 25-undecies Reati Ambientali	<p>5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 a € 1.550,00. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati. (omissis)</p> <p>Articolo 483 codice penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.</p>				
	<p><b>Traffico illecito di rifiuti</b> 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da € 1.550,00 a € 26.000,00 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. (omissis)</p>	Art. 259, comma 1 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 T.U. sull'ambiente	Da 150 a 250	Min. 38.700,00 Max. 387.250,00	////////////////////

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
<p><b>Art. 25-undecies</b>  <i>Reati Ambientali</i></p>	<p><i>Regolamento (CEE) n. 259/93 del consiglio del 1° febbraio 1993 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio</i></p> <p><i>Articolo 1 (omissis)</i></p> <p><i>3. a) Le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al ricupero e riportati nell'allegato II sono parimenti escluse dal disposto del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), d) ed e) in appresso, dall'articolo 11 nonché dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3. b) Tali rifiuti sono soggetti a tutte le disposizioni della direttiva 75/442/CEE. Essi sono in particolare: - destinati unicamente ad impianti debitamente autorizzati, i quali devono essere autorizzati conformemente agli articoli 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE: - soggetti a tutte le disposizioni previste agli articoli 8, 12, 13 e 14 della direttiva 75/442/CEE. c) Taluni rifiuti contemplati dall'allegato II, tuttavia, possono essere sottoposti a controlli, alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV, qualora presentino tra l'altro elementi di rischio ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi. I rifiuti in questione e la decisione relativa alla scelta fra le due procedure da seguire devono essere determinati secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. Tali rifiuti sono elencati nell'allegato II A. d) In casi eccezionali, le spedizioni di determinati rifiuti elencati nell'allegato II possono, per motivi ambientali o sanitari, essere controllate dagli Stati membri alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV. Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità notificano immediatamente tali casi alla Commissione ed</i></p>				

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
<p><b>Art. 25-undecies</b>  Reati Ambientali</p>	<p><i>informano opportunamente gli altri Stati membri e forniscono i motivi della loro decisione. La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/42/CEE, può confermare tale azione aggiungendo, se necessario, i rifiuti in questione all'allegato II A.</i> (omissis) Articolo 26 1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti: a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21. 2. Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione: a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile, b) vengano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti, entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate. In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.</p>				



<b>RIFERIMENTO</b> <b>L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE</b> <b>PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE</b> <b>INTERDITTIVA</b>
<b>Art. 25-undecies</b>  <b>Reati Ambientali</b>	<p>3. Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.</p> <p>4. Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperando, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti in conformità della procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.</p> <p>5. Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per vietare e punire il traffico illecito.</p>				
	<p><b><u>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</u></b></p> <p>1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. (omissis)</p>	<p>Art. 260, commi 1 e 2 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 T.U. sull'ambiente</p>	<p>Da 300 a 500 (comma 1)</p> <p>Da 400 a 800 (comma 2)</p>	<p>Min. 77.400,00 Max. 774.500,00</p> <p>Min. 103.200,00 Max. 1.239.200,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>

<b>RIFERIMENTO L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE INTERDITTIVA</b>
					<b>DURATA NON SUPERIORE A SEI MESI</b> <i>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</i>
<b>Art. 25-undecies</b>  <i>Reati Ambientali</i>	<u><b>(Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)</b></u> <i>(omissis)</i> 6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. 7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600,00 a euro 9.300,00. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. 8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è	Art. 260-bis, commi 6, 7, secondo e terzo periodo e 8	Da 150 a 250 <i>(commi 6, 7 secondo e terzo periodo e 8 primo periodo)</i>  Da 200 a 300 <i>(comma 8 secondo periodo)</i>	Min. 38.700,00 Max. 387.250,00  Min. 51.600,00 Max. 464.700,00	////////////////////////////////////

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
	<p>aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. 9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260,00 ad euro 1.550,00. (omissis) Articolo 483 codice penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.</p> <p>Articolo 477 codice penale (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative) Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Articolo 482 codice penale (Falsità materiale commessa dal privato) Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.</p>				
<b>Art. 25-undecies</b>	<p><u>Sanzioni</u> (omissis) 2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla</p>	Art. 279, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 T.U. sull'ambiente	Da 100 fino a 250	Min. 25.800,00 Max. 387.250,00	////////////////////////////////////

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
Reati Ambientali	<p>parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a € 1.032,00. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. (omissis)</p> <p>5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. (omissis)</p>				
	<p><u>Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.</u></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996</p>	Art. 1, Legge 7 febbraio 1992, n. 150	<p>Da 100 fino a 250 (comma 1)</p> <p>Da 150 a 250 (comma 2)</p>	<p>Min. 25.800,00 Max. 387.250,00</p> <p>Min. 38.700,00 Max. 387.250,00</p>	////////////////////

<b>RIFERIMENTO L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE INTERDITTIVA</b>
<p><b>Art. 25-undecies</b>  <i>Reati Ambientali</i></p>	<p><i>(relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni</i></p>				

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
	<p>stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.</p> <p>2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 30.000,00 a €300.000,00. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni. (omissis)</p>				
	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da € 20.000,00 a € 200.000,00 con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio), e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e</p>	<p>Art. 2, commi 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992, n. 150</p>	<p>Da 100 fino a 250</p>	<p>Min. 25.800,00 Max. 387.250,00</p>	<p>////////////////////////////////////</p>

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
	<p>successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio), e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.</p> <p>2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da € 20.000,00 a €200.000,00. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza</p>				

**ALLEGATO 1**  
**REATI "PRESUPPOSTO"**

<b>RIFERIMENTO</b> <b>L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE</b> <b>PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE</b> <b>INTERDITTIVA</b>
	<i>da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi. (omissis)</i>				
	<p>1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.</p> <p>2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie. (omissis)</p> <p>4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da € 15.000,00 a € 300.000,00. (omissis)</p> <p>6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2.</p>	Art. 6, comma 4, Legge 7 febbraio 1992, n. 150	Da 100 fino a 250	Min. 25.800,00 Max. 387.250,00	////////////////////
	1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e		Da 100 fino a 250	Min. 25.800,00 Max. 387.250,00	////////////////////



<b>RIFERIMENTO</b> <b>L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE</b> <b>PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE</b> <b>INTERDITTIVA</b>
	<p><i>successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale (n.d.r. "Della falsità in atti").</i> <i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 16 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio</p> <p><b>Sanzioni</b> 1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:</p> <p>a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati; <i>(omissis)</i></p> <p>c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;</p> <p>d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;</p> <p>e) omessa o falsa notifica all'importazione; <i>(omissis)</i></p>	<p>Art. 3-bis, comma 1 Legge 7 febbraio 1992, n. 150</p>	<p><i>Per reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a un anno di reclusione</i></p> <p><i>Da 150 a 250</i> <i>Per reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione</i></p> <p><i>Da 200 a 300</i> <i>Per reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione</i></p> <p><i>Da 300 a 500</i> <i>Per reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione</i></p>	<p><i>Min. 38.700,00</i> <i>Max. 387.250,00</i></p> <p><i>Min. 51.600,00</i> <i>Max. 464.700,00</i></p> <p><i>Min. 77.400,00</i> <i>Max. 774.500,00</i></p>	

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
	l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento.				
	<p><b><u>Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive</u></b></p> <p>1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono).</p> <p>2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.</p> <p>3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo</p>	<p>Art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993, n. 549</p> <p>Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente</p>	<p>Da 150 a 250</p>	<p>Min. 38.700,00 Max. 387.250,00</p>	<p>////////////////////////////////////</p>

<b>RIFERIMENTO L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE INTERDITTIVA</b>
	<p>di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.</p> <p>4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.</p> <p>5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.</p> <p>6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.</p>				
	<p><b><u>Inquinamento doloso</u></b></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'articolo 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00.</p>	<p>Art. 8, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni</p>	<p>Da 150 a 250 (comma 1)</p> <p>Da 200 a 300 (comma 2)</p>	<p>Min. 38.700,00 Max. 387.250,00</p> <p>Min. 51.600,00 Max. 464.700,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e</li> </ul>

<b>RIFERIMENTO</b> <b>L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE</b> <b>PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE</b> <b>INTERDITTIVA</b>
	<p>2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 80.000,00.</p> <p>3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</p> <p>Articolo 2 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Definizioni)</p> <p>1. Ai fini del presente decreto si intende per: (omissis)</p> <p>b) "sostanze inquinanti": le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983;</p> <p>Articolo 3 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Ambito di applicazione)</p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati: a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78; b) nelle acque territoriali; c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della</p>				<p>L'eventuale revoca di quelli già concessi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON SUPERIORE A SEI MESI</b></p> <p>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>

<b>RIFERIMENTO L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE INTERDITTIVA</b>
	<p><i>Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare; d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale; e) in alto mare.</i></p> <p><i>2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali.</i></p> <p><i>Articolo 4 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Divieti)</i></p> <p><i>1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.</i></p> <p><i>Articolo 5 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Deroghe)</i></p> <p><i>1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.</i></p> <p><i>2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.</i></p>				

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
<p><b>Art. 25-undecies</b>  Reati Ambientali</p>	<p><b><u>Inquinamento colposo</u></b>            1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'articolo 4, sono puniti con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00.</p> <p>2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00.</p> <p>3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</p> <p>Articolo 2 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Definizioni)            1. Ai fini del presente decreto si intende per: (omissis)            b) "sostanze inquinanti": le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983;</p> <p>Articolo 3 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Ambito di applicazione)            1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui</p>	<p>Art. 9, commi 1 e 2 D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni</p>	<p>Da 100 fino a 250 (comma 1)</p> <p>Da 150 a 250 (comma 2)</p>	<p>Min. 25.800,00 Max. 387.250,00</p> <p>Min. 38.700,00 Max. 387.250,00</p>	<p><b><u>N.B. SOLO PER IL COMMA n. 2:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato</li> <li>• Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p><b>DURATA NON SUPERIORE A SEI MESI</b></p>

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
<p><b>Art. 25-undecies</b>  <b>Reati Ambientali</b></p>	<p><i>all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati: a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78; b) nelle acque territoriali; c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare; d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale; e) in alto mare.</i></p> <p><i>2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali.</i></p> <p><i>Articolo 4 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202</i> <i>(Divieti)</i></p> <p><i>1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.</i></p> <p><i>Articolo 5 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202</i> <i>(Deroghe)</i></p> <p><i>1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.</i></p> <p><i>2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto</i></p>				

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
	sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.				
<b>Art. 25-duodecies</b>  Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	<p><b><u>Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato</u></b> Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:</p> <p>a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;</p> <p>b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;</p> <p>c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale.</p> <p>Articolo 22, comma 12, D. Lgs. 286/98 Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.</p> <p>Articolo 603-bis, comma 3, Codice penale (intermediazioni illecite e sfruttamento del lavoro) (omissis) 3. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto</p>	Art. 22, comma 12-bis, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286	Da 100 a 200 (entro il limite di 150.000,00 euro.	Min. 25.800,00 Max. 150.000,00	////////////////////



<b>RIFERIMENTO</b> <b>L. 231</b>	<b>REATO</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUOTE</b>	<b>SANZIONE</b> <b>PECUNIARIA</b>	<b>SANZIONE</b> <b>INTERDITTIVA</b>
	<i>riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.</i>				
<b>Art. 25-terdecies</b>	<p><b><u>Razzismo e xenofobia aggravati dal negazionismo</u></b></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: -con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi; -con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi.</p> <p>E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, e' punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p><u>Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanita' e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.</u></p>	Art. 604-bis c.p.	Da 200 a 400 quote	Min. 51.644,00 Max. 1.239.496	<ul style="list-style-type: none"> <li>• interdizione dall'esercizio delle attività,</li> <li>• sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,</li> <li>• divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio,</li> <li>• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi,</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni o servizi,</li> </ul> <p>per la durata non inferiore ad un anno;</p>

**Nota:**

L'articolo 2623 del Codice Civile è stato ABROGATO dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262. Il FALSO IN PROSPETTO è ora disciplinato dall'art. 173-bis, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.); tuttavia, in mancanza di richiamo all'interno del D. Lgs. 231/2001, non costituisce più reato presupposto della responsabilità penale-amministrativa degli enti.

Art. 173-bis T.U.F. Falso in prospetto 1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

L'articolo 2624 del Codice Civile è stato ABROGATO dal D. Lgs 39/2010 che, con l'articolo 27, ha introdotto il nuovo reato di FALSITA' NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DEI RESPONSABILI DELLA REVISIONE LEGALE, di cui all'art. 174-bis, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) non ricompreso nell'elenco dei reati presupposto del D. Lgs. 231/2001.

Art. 174-bis T.U.F. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione 1. I responsabili della revisione delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'articolo 116, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. 2. nel caso in cui il fatto previsto al comma 1 sia commesso per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena è aumentata fino alla metà 3. La stessa pena prevista dai commi 1 e 2 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché agli amministratori, ai direttori generali e ai sindaci della società assoggettata a revisione, che abbinano concorso a commettere il fatto.